

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

53° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1998

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607-B)

Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Di Orio ed altri; Pera ed altri; Bergonzi; Milio; Martelli; Campus ed altri; Manis ed altri; modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Poli Bortone e Napoli; Poli Bortone; Sbarbati; Palumbo ed altri; Bielli ed altri

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 2, 4, 6 e <i>passim</i>
BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>	4
BEVILACQUA (AN)	2, 6, 8
BISCARDI (Dem. Sin.-l'Ulivo)	8
GUERZONI, <i>sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>	10, 17, 21 e <i>passim</i>
MANIERI (Misto)	7
MONTICONE (PPI)	2
PAGANO (Dem. Sin.-l'Ulivo)	3
PERA (Forza Italia)	6, 10, 16 e <i>passim</i>
TONIOLLI (Forza Italia)	3, 17
TAROLLI (CCD-CDL)	2, 4

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607-B) *Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Di Orio ed altri; Pera ed altri; Bergonzi; Milio; Martelli; Campus ed altri; Manis ed altri; modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Poli Bortone e Napoli; Poli Bortone; Sbarbati; Palumbo ed altri; Bielli ed altri

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607-B. Riprendiamo l'esame, interrotto nella seduta di ieri.

TAROLLI. Signor Presidente, avanzo una richiesta di sospensiva perché vorrei che fosse possibile approfondire ulteriormente il provvedimento in esame. La mia richiesta, quindi, non ha alcun intento dilatorio, ma nasce solo dal desiderio di conoscere in base a quali determinazioni i colleghi della Camera dei deputati siano giunti ad esprimere il loro assenso al disegno di legge in esame.

Abbiamo bisogno di qualche giorno di sospensione per poter compiere una verifica in tal senso, sia all'interno dei Gruppi parlamentari del mio partito, che, più in generale, all'interno dei Gruppi che fanno riferimento al Polo della libertà. Preannuncio che qualora la mia richiesta non venisse accolta ricorrerò agli strumenti previsti dal Regolamento per trasferire il provvedimento alla normale procedura di votazione in Assemblea.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, apprezzate le circostanze, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, dichiaro ammissibile la questione sospensiva testé proposta dal senatore Tarolli. Ricordo che nella discussione su tale questione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e che ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

BEVILACQUA. Signor Presidente, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale mi dichiaro favorevole alla questione sospensiva.

MONTICONE. Signor Presidente, mi dichiaro contrario alla questione sospensiva. Ho rivestito un ruolo di responsabilità nel corso della prima lettura in Senato del provvedimento in esame in quanto ne sono stato il relatore; in tale veste ho cercato di prendere contatto con i colleghi della Camera dei deputati e ho discusso a lungo il disegno di legge ora nuovamente al nostro esame con gli esponenti della mia parte politica. Alla luce di tale esperienza ritengo che sia difficile adesso, in pochi giorni, ristabilire un contatto e che altrettanto arduo sia concludere un lavoro che non è stato possibile compiere in tanti mesi.

Per queste ragioni dichiaro la posizione contraria del Gruppo Partito Popolare Italiano alla questione sospensiva.

TONIOLLI. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia è favorevole alla questione sospensiva anche perché riteniamo fondamentali almeno due emendamenti fra quelli che abbiamo presentato al disegno di legge. Preannuncio che, qualora la questione sospensiva non fosse accolta, chiederemo il passaggio del provvedimento alla sede referente cosicché sia l'Assemblea a decidere sul disegno di legge in esame.

PAGANO. Signor Presidente, invito i colleghi ad una riflessione (che del resto abbiamo cercato di svolgere anche ieri): il provvedimento al nostro esame non nasce oggi, così come – lo ha ricordato il collega Monticone – non è una novità il problematico rapporto fra questa Commissione e la sua corrispondente presso la Camera dei deputati.

Probabilmente i colleghi che non appartengono a questa Commissione non sanno che sul disegno di legge in esame la stessa ha svolto un lavoro impegnativo e quindi ignorano il disagio di tutti noi rispetto alle scelte compiute dalla Camera dei deputati che hanno fatto sì che ci sia stato rinviato un testo completamente diverso rispetto a quello approvato dal Senato. Tutti i Gruppi che fanno parte di questa Commissione si sono sentiti profondamente a disagio.

Ciò nonostante vi è un dato politico molto serio: la VII Commissione della Camera dei deputati – che, insisto, ha approvato un testo che possiede una struttura diversa rispetto a quella che avevamo valutato positivamente – ha votato il disegno di legge in sede deliberante all'unanimità con l'accordo dei Capigruppo dell'Assemblea. I deputati hanno ritenuto che a fronte di una situazione di blocco per l'università fosse preminente l'esigenza di approvare rapidamente una normativa riguardante le procedure concorsuali.

Personalmente condivido alcune proposte del Gruppo Forza Italia: nel momento in cui si fosse affrontata la riforma di tutto il sistema, si sarebbe potuto compiere scelte più coraggiose ed in quest'ottica, ad esempio, valutato positivamente la proposta del senatore Toniolli di attribuire agli atenei anche la responsabilità delle commissioni di concorso. Purtroppo, però, una proposta analoga non è stata avanzata alla Camera né dalla maggioranza né dalle forze politiche dell'opposizione.

Non si può inoltre dimenticare che il relatore a questa Commissione non è riuscito ad avere dei chiari rapporti d'intesa con la Camera dei deputati nonostante appartenesse alla maggioranza parlamentare.

Invito tutti pertanto a valutare l'attuale momento politico: ieri abbiamo concluso la nostra discussione convenendo che, a prescindere dal tema delle procedure concorsuali, rimangono aperti i problemi dei ricercatori e dello stato giuridico ed abbiamo deciso, quindi, di lavorare insieme ad un disegno di legge sui ricercatori che possa essere approvato da questa Commissione prima della pausa estiva e di assumere in un secondo momento un'analogo iniziativa sullo stato giuridico.

La presentazione di una questione sospensiva rientra nelle prerogative dell'opposizione; invito però i colleghi a considerare che i problemi che vogliono affrontare sono sorti ormai da parecchio tempo; la polemica che ieri mi ha visto contrapposta al collega del Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti verteva proprio su questo aspetto. Tutte le forze politiche possono cambiare idea e ritornare sulle proprie posizioni: dobbiamo considerare che attualmente l'università versa in una situazione di stallo perché non vengono avviate nuove procedure concorsuali.

Il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati provoca il mio malessere, perché non è certo il testo su cui ho lavorato insieme ai senatori Masullo, Monticone e Pera ed a quanti altri in questa Commissione si sono impegnati sui problemi universitari; bisogna però guardare oltre il suo contenuto e considerare che in questo momento è interesse dell'università arrivare ad una rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge in esame; il che non toglie che saranno necessari ulteriori interventi in materia.

A mio parere è necessario valutare politicamente la situazione in questo modo, fermo restando che non contesto assolutamente il diritto delle opposizioni a proporre la questione sospensiva.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Tarolli, a quando vuole che sia rinviata la discussione?

TAROLLI. Signor Presidente, ritengo sarebbe sufficiente una sospensione di una settimana. Vorrei precisare che il mio intento è quello di agevolare i lavori della Commissione.

La senatrice Pagano ha sottolineato un aspetto importante: alla Camera dei deputati si è registrato un accordo tra tutti i Capigruppo; da parte nostra non c'è quindi alcuna volontà dilatoria, ma solo il desiderio di compiere un approfondimento interno ai Gruppi dell'opposizione per valutare se sia possibile pervenire ad un orientamento definitivo che possa agevolare l'*iter* del disegno di legge in questa Commissione.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, il Governo deve necessariamente tenere conto del modo in cui si sono pronunziati i vari Gruppi e pertanto ritiene che la questione sospensiva non debba essere ac-

colta anche per il modo in cui – se ho ben compreso i vari interventi – sembra determinarsi una maggioranza in questa Commissione.

Desidero tuttavia sottolineare che l'esame intrinseco degli emendamenti (e non solo l'esigenza metodologica che spesso sembra essere quella prevalente) induce a pensare che le possibilità che alcune proposte abbiano una effettiva capacità di ottenere anche in Senato (non solo alla Camera dei deputati) la maggioranza dei consensi, siano abbastanza remote. L'analisi delle proposte emendative che sono state presentate al disegno di legge in esame (fra l'altro da un solo Gruppo parlamentare) è tale da giustificare una perplessità sulle soluzioni proposte nell'architettura del testo.

Vi è quindi un problema di metodo che viene più volte ricordato in questo nostro sistema di bicameralismo perfetto, il quale tutela la piena autonomia e la potestà di entrambe le Camere. Tuttavia, se noi dovessimo portare questo discorso alle estreme conseguenze, è evidente che si correrà il rischio di interminabili *navette* tra una Camera e l'altra; l'esame di numerosi provvedimenti, e non di uno solo, fa rilevare come alla fine la saggezza istituzionale tenga conto del lavoro delle due Camere. Occorre prendere atto del fatto che alcuni provvedimenti sono stati prevalentemente elaborati o modificati al Senato, mentre altri recano maggiormente l'impronta della Camera dei deputati: proprio in ciò consiste il «sale» del bicameralismo.

Non voglio intervenire in questioni di metodo, ma semplicemente affermare che un sistema come quello che è stato elaborato ha portato a risultati importanti, per cui la grande maggioranza dei Gruppi di questa Commissione non ha ritenuto di dover presentare emendamenti al disegno di legge in esame. Ciò sta a significare che il testo presenta due caratteristiche. Una caratteristica è strutturale, nel senso che non è possibile oggi in Italia porre in essere una legge sul reclutamento che vada bene per tutti; non è possibile perchè ci troviamo in una fase di transizione della vita universitaria: esiste uno spaventoso arretrato di aspettative di tali e tante persone stratificatosi negli anni, per cui qualunque soluzione che venga proposta presenta inevitabilmente dei difetti. Ritrovarsi in un testo è quasi impossibile per ciascuno di noi non solo come maggioranza, come opposizione o come Governo, ma anche come individui.

È proprio questa – a mio avviso – la ragione che ha portato a quell'enorme consenso alla Camera dei deputati: il fatto che sia impossibile trovare una soluzione perfetta ha indotto tutti i Gruppi a trovare una soluzione ragionevole, non perfetta, come punto di incontro.

In secondo luogo, devo dire che l'equilibrio raggiunto dalla Camera dei deputati tra un forte decentramento di autonomia delle sedi nell'organizzazione dei concorsi e l'assunzione di responsabilità da parte della comunità scientifica nazionale del settore nella composizione delle commissioni è difficilmente modificabile; il Governo è proprio in questo modo che legge l'atteggiamento della grande maggioranza dei Gruppi che hanno preferito non presentare emendamenti.

A ciò si aggiunge un altro argomento richiamato dalla senatrice Pagano: esiste un'estrema urgenza nelle università di approvare il disegno di legge per sbloccare l'attuale paralisi, determinata dal fatto che l'ultimo concorso per professori ordinari risale al 1990, e il Governo non può certo bandire ulteriori concorsi secondo le vecchie regole quando il Parlamento si accinge ad approvare il provvedimento di riforma.

Esiste una attenzione stratificata per la riforma dei concorsi promossa dal collega Salvini. Non solo: vi è una grande maggioranza di docenti convinta che è stata già approvata la legge, dal momento che – come quasi tutti gli italiani – ha difficoltà nel seguire l'*iter* legislativo italiano e a tutti voi è noto questo fatto. Quindi, un rallentamento è stato letto, a ragione o a torto, dall'opinione pubblica universitaria e proprio per questo motivo ritengo che oggi un rinvio potrebbe non essere compreso dal mondo universitario italiano.

Presentare degli emendamenti ritengo che ci faccia correre il rischio di non trovare neanche in Senato una maggioranza; la situazione poi sarà resa molto più difficile se il disegno di legge ritornerà all'esame della Camera dei deputati (ciò, tuttavia, rappresenta una questione secondaria per quanto riguarda l'esame al Senato). Pertanto, ritengo che la questione sia molto delicata e proprio per questo motivo è nata una certa speranza quando è stata scelta la sede redigente, la quale assicura un ampio spazio di discussione in Commissione e consegna all'Aula soltanto il momento solenne della approvazione.

Il Governo, in base alle considerazioni svolte, non può esprimersi a favore di un rinvio.

BEVILACQUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Avendo parlato il Ministro, ritengo di non applicare rigidamente la norma del Regolamento sulla limitazione degli interventi.

BEVILACQUA. Grazie signor Presidente; intervengo semplicemente per affermare che giudico irresponsabile l'atteggiamento del Governo, perchè certo noi non vogliamo perdere tempo nel momento in cui, insieme ai colleghi del Polo, chiediamo una pausa di riflessione per il disegno di legge al nostro esame; il nostro scopo è semplicemente quello di confrontare le posizioni di ciascuno di noi. Se a tale richiesta si risponderà di no, si correrà il rischio di trasferire questo provvedimento alla sede referente e quindi si perderà ancora più tempo.

Pertanto, vorrei capire quale sia la posizione delle forze di maggioranza. Se vogliamo perdere ulteriore tempo, la risposta alla nostra richiesta dovrà essere negativa, altrimenti riflettiamo ulteriormente.

Per quanto concerne gli inviti alla coerenza rispetto al voto espresso all'unanimità da tutti i Gruppi della Camera dei deputati, mi permetto di ricordare che altri provvedimenti che sono stati votati all'unanimità dal-

l'altro ramo del Parlamento, come ad esempio la riforma delle accademie e dei conservatori, sono ancora sottoposti all'esame della Commissione.

PERA. Mi rivolgo al Ministro per invitarlo a riconsiderare la sua attuale posizione, perché il rinvio dell'esame di una settimana potrebbe in realtà accelerare i lavori e i tempi di approvazione del provvedimento.

I Gruppi sia di maggioranza che di opposizione potrebbero, entro il termine indicato, verificare se esiste un ragionevole accordo su pochi emendamenti – si tratta, infatti, di non più di tre emendamenti – che peraltro non stravolgono il testo, dal momento che fanno propria l'impostazione della Camera dei deputati. Con tali emendamenti il Polo della libertà non intende ripristinare il testo approvato in prima lettura dal Senato, avendo accettato l'impostazione della Camera dei deputati su questa materia; la Camera ha intrapreso una strada diversa e il disegno di legge è ritornato, profondamente modificato, all'esame del Senato. Al riguardo, vorrei ricordare che lei stesso, signor Ministro, al termine della discussione generale si è dichiarato non convinto della bontà intrinseca della grande novità di questo disegno di legge.

A questo punto, accettata la strada tracciata dalla Camera dei deputati, dobbiamo solo rilevare se sia possibile, al fine di una maggiore funzionalità – è di questo che si sta discutendo –, e con non più di due o tre emendamenti, rendere il testo più facilmente esperibile. Quindi, si chiede un rinvio di una settimana per verificare se i Gruppi di maggioranza e di opposizione, coinvolgendo ovviamente anche quelli della Camera dei deputati, possano trovare un ragionevole accordo su pochissimi emendamenti al testo, che ormai chiamiamo testo della Camera, in modo tale – questo tale accordo fosse raggiunto – da accelerare addirittura (esistono le procedure e gli strumenti necessari l'*iter* del disegno di legge anche nell'altro ramo del Parlamento. In caso contrario, si registrerà un voto drammatico e saremo costretti a discutere questo disegno di legge in Aula, sede nella quale onestamente non so che cosa potrà accadere; potrebbe addirittura essere approvato un emendamento e quindi il disegno di legge tornerebbe comunque alla Camera dei deputati.

La pausa richiesta ha quindi lo scopo di verificare se sia possibile trovare tra maggioranza e opposizione, tra Camera e Senato (fatta salva ormai la priorità del testo approvato dalla Camera), un margine per un ragionevolissimo accordo. Invito anche il Ministro a lavorare in tal senso: chiediamo solo cinque o sei giorni per esperire tale tentativo.

MANIERI. Signor Presidente, non ho motivo di dubitare della buona fede dei colleghi e pertanto vorrei rivolgere loro una domanda perché il mio voto dipende dalla risposta che mi verrà fornita. È stato detto che la sospensione richiesta potrebbe agevolare i nostri lavori; chiedo pertanto: se non venisse raggiunto l'accordo, i colleghi che oggi hanno proposto la questione sospensiva chiederanno comunque la rimessione alla sede referente del disegno di legge? Se mi assicurano che il disegno di legge rimarrà sottoposto all'esame della Commissione in sede redigente, ritengo

che un rinvio di una settimana sia accettabile, se invece alla ripresa dei lavori dovremo rimmetterlo all'Assemblea, sono contraria.

BEVILACQUA. Il Gruppo Alleanza Nazionale non chiederà il trasferimento alla sede referente se i tentativi di accordo con la Camera dei deputati avessero esito negativo.

BISCARDI. Signor Presidente, l'iter del disegno di legge in esame è stato estremamente travagliato e ritengo che sia tardi per la richiesta di sospensione avanzata dall'opposizione. La sospensione per un breve periodo, per arrivare ad un confronto con la Camera dei deputati, avrebbe avuto senso (il collega Pera sa che parlo «senza peli sulla lingua») all'inizio della discussione in sede redigente: non la comprendo, invece, oggi, alla vigilia di una approvazione finale cui si arriva esclusivamente per necessità e anche con dolore.

La costrizione che oggi subiamo è dovuta anche al fatto che fra l'approvazione da parte della Camera dei deputati e l'inizio dell'esame in seconda lettura è intercorso molto tempo: la proposta di sospensione poteva quindi essere avanzata prima, senza alcun problema.

Sottolineo questo aspetto anche perché quando abbiamo cercato un confronto con i colleghi della Camera dei deputati abbiamo incontrato un muro soprattutto da parte dei Gruppi dell'opposizione: la maggioranza, in fondo, si è adeguata perché al suo interno sussistevano delle perplessità sul testo, mentre tutte le forze dell'opposizione insieme a qualche componente della maggioranza (leggasi, per esempio, il Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti) convergevano sul disegno di legge. Lo sottolineo proprio io che nutro molte riserve sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti la questione sospensiva.

Non è approvata.

Passiamo all'esame ed alla votazione delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati esaminati gli emendamenti volti a premettere un articolo all'articolo 1. Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

(Copertura dei posti di ruolo)

1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonché di professori associati e di ricercatori è trasferita alle università. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regola-

menti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», sono disciplinate le modalità di espletamento delle predette procedure in conformità ai criteri contenuti nella presente legge.

2. Le università possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 2. Con regolamenti emanati dalle università sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonché per la mobilità nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.

3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

4. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare i regolamenti alla università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

5. I regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge decorrono dal 1° novembre di ciascun anno.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo le parole: «integrative delle disposizioni» inserire le seguenti: «e dei regolamenti».

1.2

PERA, TONIOLLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I trasferimenti di cui alla presente legge decorrono dal 1 novembre di ciascun anno. Le nomine in ruolo, nel caso di procedure relative ai ricercatori, hanno decorrenza immediata; nel caso di procedure relative a

professori associati ordinari, decorrono dalla data stabilita dal consiglio di facoltà nella delibera motivata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), e, comunque, non oltre il 1 novembre di ciascun anno».

1.1

FOLLONI

L'emendamento 1.1 è decaduto per assenza del proponente, senatore Folloni.

PERA. Signor Presidente, l'emendamento 1.2 è molto semplice e si illustra con facilità: il comma 2 dell'articolo 1, come approvato dalla Camera dei deputati prevede che «Le università possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative ed integrative delle disposizioni di cui al comma 1». Siccome nel comma 1 si fa riferimento ai regolamenti, l'emendamento 1.2 è di obbligo in quanto introducendo al comma 2 le parole «e dei regolamenti», dopo le parole: «integrative delle disposizioni», rende omogeneo il contenuto dei due commi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, mi rimetto alla Commissione.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere contrario all'emendamento 1.2, perché nel termine «disposizioni», presente nel comma 2 dell'articolo 1, sono comprese anche le norme di carattere regolamentare.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 1.2. presentato dai senatori Pera e Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 2.

(Procedure per la nomina in ruolo)

1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere:

a) l'indizione da parte delle singole università di specifici bandi per posti di ricercatore, di professore associato, di professore ordinario, distinti per settore scientifico-disciplinare;

b) la valutazione comparativa dei candidati, da effettuare da parte di commissioni composte da un professore di ruolo nominato dalla facoltà

che ha richiesto il bando, inquadrato nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, in settori affini, nonché

1) nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un professore associato, ovvero da un professore associato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato. I predetti componenti, scelti tra professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, sono eletti dalla corrispondente fascia di professori di ruolo e dai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;

2) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore associato, da due professori associati e da due professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, rispettivamente eletti dai professori associati e dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;

3) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, eletti dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;

c) lo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera *b)* da parte degli atenei con modalità che consentano una rapida costituzione della commissione e che prevedano l'indicazione di una sola preferenza;

d) la possibilità che nei bandi per la nomina in ruolo siano introdotte limitazioni al numero delle pubblicazioni scientifiche da presentare per la valutazione comparativa;

e) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa, anche prevedendone forme differenziate, nonché le modalità di individuazione e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa l'utilizzazione, ove possibile, di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Per le valutazioni relative a:

1) posti di ricercatore, sono effettuate anche due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una orale;

2) posti di professore associato, sono effettuate anche una prova didattica e la discussione dei titoli scientifici; sono altresì valutati le attività didattiche e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico, l'attività svolta in detto campo;

3) posti di professore ordinario, è effettuata una prova didattica per i candidati non appartenenti alla fascia di professore associato; sono altresì valutati l'attività didattica e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia richiesta

una specifica competenza in campo clinico, l'attività svolta in detto campo;

f) l'accertamento, con decreto rettorale, della regolarità formale degli atti delle commissioni contenenti, nel caso di procedure relative a ricercatori, l'indicazione del vincitore, e la proposta di non più di due idonei per ogni posto bandito nel caso di procedure relative a professori associati od ordinari. L'università che ha emanato il bando per la copertura del posto nomina in ruolo il vincitore nel caso di procedure relative a ricercatori e può, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità formale degli atti da parte del rettore:

1) nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, uno dei due idonei, il quale, in caso di rinuncia, perde il titolo alla nomina in ruolo anche da parte di altri atenei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche;

2) non nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, a maggioranza degli aventi diritto al voto, nessuno dei due idonei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche. In tal caso l'università decorso il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera, può procedere secondo quanto previsto ai sensi della lettera *g)* ovvero può indire una nuova procedura di valutazione comparativa. Qualora la facoltà lasci decorrere il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera senza deliberare sulla copertura del posto ai sensi del numero 1) o del presente numero, essa potrà avvalersi della possibilità prevista dalla lettera *g)* o indire una nuova procedura di valutazione comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due anni dall'accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla valutazione comparativa non utilizzata dalla facoltà per coprire il posto;

g) la possibilità, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, per le università che non hanno emanato il bando per la copertura del posto ovvero che, pur avendolo emanato, non hanno nominato in ruolo gli idonei di cui alla lettera *f)*, di nominare in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in altre sedi universitarie per lo stesso settore scientifico-disciplinare, dopo il decorso nelle medesime sedi del termine di cui alla lettera *f)*. Gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi della lettera *f)*, n. 1), hanno titolo alla nomina in ruolo da parte delle università entro il termine di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li ha proposti;

h) i termini per l'espletamento della procedura di valutazione e le relative forme di pubblicità, che comprendono comunque i giudizi motivati espressi su ciascun candidato da ciascun componente la commissione. Tali giudizi, in ogni caso, dovranno essere resi pubblici per via telematica

e tramite il *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

i) il divieto per i professori eletti in una delle commissioni di cui alla lettera *b)*, di far parte di altre commissioni per un periodo di un anno, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedure di valutazione comparativa;

l) il numero massimo di domande di partecipazione da parte di un candidato a procedure di valutazione comparativa in un periodo determinato;

m) il divieto, per i professori ordinari, associati e per i ricercatori, di partecipare in qualità di candidati a valutazioni comparative per posti del medesimo livello.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole: «valutazione comparativa» inserire le seguenti: «sotto il profilo didattico e scientifico».

2.12

TONIOLLI, PERA

Al comma 1, lettera b), numero 1, primo periodo, sostituire le parole da: «se la facoltà» fino a: «professore ordinario» con le seguenti: «della facoltà che ha richiesto il concorso e da un professore associato di altra università».

2.11

TONIOLLI, PERA

Al comma 1, lettera b), numero 1, sopprimere le parole da «nonchè» fino alla fine.

2.14 (Nuovo testo)

TONIOLLI, PERA

Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I predetti componenti individuati tra i professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando e appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini, saranno nominati dal rettore dell'università della facoltà che ha richiesto il bando, su indicazione dei professori di ruolo e dei ricercatori confermati della stessa università, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare o a settori affini se necessari».

2.5

TONIOLLI

Al comma 1, lettera b), numero 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sono eletti dalla» con le seguenti: «sono sorteggiati nell'ambito

della»; *conseguentemente, sostituire le parole: «dai ricercatori confermati» con le seguenti: «nell'ambito dei».*

2.6

PERA, TONIOLLI

Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «da due professori associati e da due professori ordinari» con le seguenti: «da un professore associato e da un professore ordinario»; conseguentemente, sostituire le parole: «eletti dai professori associati e dai professori ordinari» con le seguenti: «sorteggiati tra i professori associati e i professori ordinari».

2.8

PERA, TONIOLLI

Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «rispettivamente eletti dai professori associati e dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando» con le seguenti: «rispettivamente nominati dal rettore dell'università della facoltà che ha richiesto il bando su indicazione dei professori ordinari e associati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando».

2.7

TONIOLLI

Al comma 1, lettera b), numero 3, sostituire le parole: «eletti dai professori ordinari» con le seguenti: «nominati dal rettore dell'università della facoltà che ha richiesto il bando su indicazione dei professori ordinari».

2.9

TONIOLLI

Al comma 1, lettera b), numero 3, sostituire le parole: «eletti dai» con le seguenti: «sorteggiati tra i».

2.10

PERA, TONIOLLI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.16

PERA, TONIOLLI

Conseguentemente all'emendamento 2.12, al comma 1, letterae), alinea, dopo le parole: «valutazione comparativa» inserire le seguenti: «sotto il profilo didattico e scientifico».

2.13

TONIOLLI, PERA

Al comma 1, lettera e), numero 3, sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine.

2.15

TONIOLLI, PERA

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) le caratteristiche della relazione finale con cui la commissione concluderà i propri lavori, nella quale deve essere formulata una graduatoria dei candidati giudicati in possesso dei requisiti minimi per la nomina in ruolo. Sono possibili relazioni di minoranza, anche contenenti graduatorie alternative».

2.17

PERA, TONIOLLI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «due idonei» con le seguenti: «tre idonei».

2.3

FOLLONI

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) le modalità con cui le università provvedono a nominare in ruolo, attraverso un procedimento che si conclude con un provvedimento motivato deliberato dal consiglio di facoltà, i titolari dei posti messi a concorso scelti nell'ambito dei candidati giudicati in possesso dei requisiti minimi di cui alla relazione finale della commissione. La delibera del consiglio di facoltà viene assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Alla votazione di tale delibera prendono parte:

1) per la nomina in ruolo di professori ordinari, unicamente i professori ordinari;

2) per la nomina in ruolo di professori associati, professori ordinari e professori associati;

3) per la nomina in ruolo di ricercatori, professori ordinari, professori associati e ricercatori.».

2.18

PERA, TONIOLLI

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole: «, che comprendono comunque i giudizi motivati espressi su ciascun candidato da ciascun componente la commissione. Tali giudizi» con le seguenti: «della relazione finale della commissione e delle eventuali relazioni di minoranza, nonché del provvedimento motivato con cui si dispone la nomina in ruolo. Tali atti».

2.19

PERA, TONIOLLI

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) l'ineleggibilità per il periodo di un anno dei professori eletti in una delle commissioni di cui alla lettera b) in altre commissioni dello stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedura di valutazione comparativa».

2.4

FOLLONI

Gli emendamenti 2.12 e 2.13 sono inammissibili, in quanto volti ad emendare parti del testo non modificate dalla Camera dei deputati.

PERA. Signor Presidente, fra le proposte emendative presentate all'articolo 2, sono compresi quei due o tre emendamenti che riteniamo cruciali cui facevamo riferimento parlando della necessità di raggiungere un accordo con la Camera dei deputati.

Tali emendamenti hanno come loro presupposto l'accettazione di un principio che è stato introdotto dalla Camera dei deputati con l'approvazione di alcune modifiche: è stato deciso che le commissioni che devono compiere la valutazione comparativa dei candidati siano composte in maggioranza da membri esterni alla facoltà che ha richiesto il bando. Non voglio discutere le ragioni di tale scelta, che si giustifica fino ad un certo punto: tuttavia tale impostazione ha il pregio di fornire una garanzia *extra moenia*, riconducibile al concetto che ciascuno non deve essere eccessivamente generoso in casa propria. Però il testo che stiamo discutendo comporta delle difficoltà: poiché una facoltà può bandire uno o più concorsi e tutte le facoltà d'Italia contemporaneamente ne bandiranno, ci troveremo – è bene saperlo – nella situazione in cui vi saranno commissioni elette così come vuole il testo in esame, composte da professori ordinari ed associati, costretti a girare per l'Italia per l'intero arco dell'anno. I bandi infatti sono liberi e si possono emanare tutto l'anno: questi professori universitari di prima e seconda fascia non faranno altro che girare fra le varie sedi universitarie per tenere concorsi, per cui non si comprende come potranno dedicarsi anche all'insegnamento. In nome del principio della trasparenza, il meccanismo introdotto comporta complicazioni ulteriori; infatti, nel caso in cui si è eletti in più sedi, non si saprà quale sede avrà la prevalenza rispetto a tutte le altre. Quindi, non si può nascondere che la norma proposta comporta una vera difficoltà di gestione nella procedura dei concorsi.

A mio parere, due possono essere le soluzioni: o si ha il coraggio di dire che le facoltà nominano i membri esterni (una facoltà che nomina quattro membri esterni è responsabile; la procedura del concorso è molto veloce) oppure, se pensiamo che la facoltà che nomina possa avere degli interessi, si deve adottare la procedura del sorteggio; si sorteggiano, quindi, i professori che devono far parte di una commissione, evitando in tal modo le varie difficoltà e quel dispendio di spese, soprattutto telefoniche, che si hanno ogni qual volta si procede alla nomina di una com-

missione di docenti universitari. Se poi è la stessa facoltà a nominare gli esterni, si avrà una maggiore semplificazione e trasparenza della procedura rispetto ad una elezione pilotata. Questo è il senso dei nostri emendamenti.

Inoltre, devo dire che trovo irragionevole e poco comprensibile il fatto che sul testo della Camera dei deputati, che non stiamo assolutamente modificando, i Gruppi di maggioranza e di opposizione non possano trovare un accordo. Vorrei sapere quale sia l'impedimento; non capisco il motivo in base al quale si pone in essere una legge, dopo tanti anni di blocco dei concorsi, che non farà altro che creare una paralisi e impegnare a tempo pieno dei professori universitari per i concorsi. A mio giudizio, ciò è assolutamente incredibile.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 2 e fa presente al senatore Pera che il testo non prevede la possibilità per i professori eletti in una commissione di esame di far parte di altre commissioni per il periodo di un anno.

TONIOLLI. Intervengo per dichiarare che trovo veramente assurdo il fatto di conferire alle università questo tipo di autonomia; come al solito si attribuisce agli atenei, ipocritamente una responsabilità limitata, che esclude la facoltà di nomina dei componenti delle commissioni di concorso.

Ritengo tutto ciò molto offensivo per i professori universitari e anche per me stesso; in questo nostro paese per la nomina di un primario, che forse svolge un compito più delicato rispetto a quello di un professore quale sono io, un dirigente delle ASL nomina la commissione e sceglie le persone indicate; noi non attribuiamo ai professori universitari – poco fiduciosi nei loro confronti – poco la facoltà di nominare la commissione per evitare imbrogli, che però nascono proprio con le elezioni. Ripeto che ritengo offensiva una cosa del genere per la classe dei professori e del tutto assurda l'autonomia che si intende conferire.

Dichiaro quindi il mio voto favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 2.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dai senatori Toniolli e Pera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.14 (Nuovo testo), presentato dai senatori Toniolli e Pera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dai senatori Pera e Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dai senatori Pera e Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dai senatori Pera e Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dai senatori Pera e Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dai senatori Toniolli e Pera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dai senatori Pera e Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dai senatori Pera e Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dai senatori Pera e Tonioli.

Non è approvato.

Dichiaro decaduti, per assenza del proponente, gli emendamenti 2.3 e 2.4.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 3 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 3.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo che segue, corrispondente all'articolo 4 approvato dal Senato:

Art. 3.

(Trasferimenti)

1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, disciplinano i trasferimenti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicità della procedura, nonchè l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria, anche se in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, primo comma, nn. da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso gli articoli 5 e 6 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 5.

È approvata.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 6.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo che segue, corrispondente all'articolo 7 approvato dal Senato:

Art. 4.

(Dottorato di ricerca)

1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università.

3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post laurea e post dottorato.

4. Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.

5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:

a) il numero dei laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico;

c) il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordina-

rio alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università.

7. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.

8. Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «È ammessa la deducibilità degli importi per le borse di studio previste dall'imponibile dei soggetti con i quali l'Amministrazione concorda le convenzioni.».

4.1

TONIOLLI

Dichiaro inammissibile l'emendamento 4.1, in quanto volto ad emendare un comma non modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le facoltà di medicina e chirurgia sono autorizzate a coprire posti vacanti di professori di ruolo di prima fascia per chiamata diretta di professori di ruolo di seconda fascia ai quali esse abbiano già conferito da almeno tre anni la direzione di istituti o cliniche universitari o divisioni ospedaliere convenzionati. Con la chiamata, i destinatari del provvedi-

mento acquisiscono la qualifica di professori di prima fascia a tutti gli effetti di legge».

4.0.1

ASCIUTTI

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 4.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Asciutti.

Non è approvato.

PERA. Signor Presidente, prendo la parola per avvertire che il Gruppo Forza Italia ha testè chiesto alla Presidenza del Consiglio che il disegno di legge in esame sia sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento; il Gruppo Forza Italia, infatti, rappresenta più di un decimo dei componenti del Senato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Pera, prendo atto di questa sua comunicazione, che mi riservo di verificare presso la Presidenza del Senato.

La Camera dei deputati ha soppresso gli articoli 8 e 9 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 8.

È approvata.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 9.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo che segue, corrispondente all'articolo 10 approvato dal Senato:

Art. 5.

(Norme transitorie)

1. I concorsi di ricercatore e di professore universitario di ruolo, nonchè le procedure per l'ammissione ai corsi di dottorato, già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno portati a termine ai sensi della normativa vigente al momento della pubblicazione del relativo bando di concorso.

2. Per le valutazioni comparative relative a posti di professore ordinario e associato bandite entro il primo biennio dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui all'articolo 1, comma 1, le commissioni possono proporre fino a tre idonei.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

5.1

FOLLONI

Sopprimere il comma 2.

5.3

PERA, TONIOLLI

In subordine all'emendamento 5.3, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I ricercatori confermati supplenti di insegnamento universitario nella materia concorsuale o nella materia dello stesso settore scientifico-disciplinare nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono esonerati dal sostenere la prova didattica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2».

5.4

TONIOLLI

In subordine all'emendamento 5.1, al comma 2, sostituire le parole: «il primo biennio» con le seguenti: «il primo quadriennio».

5.2

FOLLONI

In subordine all'emendamento 5.1, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, oltre ai due idonei previsti, un numero di idonei, scelti rispettivamente fra i professori associati novennalisti e i ricercatori novennalisti con incarico, fino ad un massimo del 50 per cento dei partecipanti al concorso in possesso dei suddetti requisiti».

5.5

TONIOLLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Con la presente legge si indice una tornata dei giudizi di idoneità alla quale possono partecipare esclusivamente i medici ricercatori confermati ex titolari di contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, che alla data di entrata in vigore del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, erano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50, comma 1, numero 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica e svolgevano attività di assistenza e cura presso cliniche e policlinici universitari e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano in servizio alle dipendenze dell'università con qualifica diversa da quella di professore associato o ordinario.

2-ter. L'inquadramento nel ruolo di professore di seconda fascia per coloro che conseguono il giudizio di idoneità ai sensi del comma *2-bis* avviene con effetto giuridico dall'anno accademico 1984-1985 ed ai fini economici dalla data di effettiva presa di servizio.

2-quater. Le commissioni giudicatrici sono formate con lo stesso criterio delle commissioni designate relativamente alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato».

5.6

TONIOLLI, SCHIFANI

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Folloni, identico all'emendamento 5.3, presentato dai senatori Pera e Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dai senatori Toniolli e Schifani.

Non è approvato.

L'emendamento 5.2 è decaduto per assenza del proponente, mentre l'emendamento 5.5 è stato ritirato dal proponente.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 11 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 11.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo che segue, corrispondente all'articolo 12 approvato dal Senato:

Art. 6.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, gli articoli da 41 a 49 e da 54 a 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione vigente in materia di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1;

b) gli articoli da 68 a 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli articoli 3 e 7, ad eccezione del comma 2, e all'articolo 8, comma 3, le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge» della legge 30 novembre 1989, n. 398, e ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui all'articolo 4, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Per ciascuna università, con l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione incompatibile in materia di trasferimenti di ricercatori e di professori universitari.

3. Restano escluse dall'abrogazione, fino all'entrata in vigore di una legge sullo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari, le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di compiti didattici attribuiti ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, della predetta legge n. 341 del 1990.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«*b-bis*) gli articoli 6, 23, 31 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Conseguentemente, le parole "professori straordinari" e "ricercatori confermati", ovunque e a qualsiasi fine utilizzate, si intendono rispettivamente sostituite con le parole "professori ordinari" e "ricercatori"».

Avverto che l'emendamento 6.1 è decaduto per assenza del proponente.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'esame e l'approvazione degli articoli, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, sono conclusi.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea sul testo approvato.

Sono disponibile ad assumere tale incarico in quanto già relatore alla Commissione. Poichè non si fanno osservazioni, il mandato a riferire all'Assemblea è a me conferito.

I lavori terminano alle ore 16,25.

